



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 22 novembre 2011 n.182

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 19, commi 1 e 3, della Legge 28 giugno 2010 n.118;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.3 adottata nella seduta del 15 novembre 2011;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI DI MIGRAZIONE PER MOTIVI DI LAVORO E PER ESIGENZE STRAORDINARIE PER L'ANNO 2012

Art. 1

Il presente decreto delegato regola i flussi di migrazione per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie che potranno essere rilasciati a stranieri per l'anno 2012, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche.

Art. 2

Il numero massimo di permessi di soggiorno stagionali per motivi di lavoro, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, è di 300.

Rientrano in detta categoria i lavoratori migranti occupati nel settore turistico, alberghiero e commerciale.

E' altresì rilasciato un numero massimo di 20 permessi di soggiorno stagionali per motivi di lavoro a lavoratori migranti impiegati nel settore agricolo.

Art. 3

Il numero massimo di permessi di soggiorno temporanei per motivi di lavoro, di cui all'art. 10, comma 2, lettera b) della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, è di 500. Rientrano in questa categoria i lavoratori migranti impiegati nel settore dell'assistenza anziani.

E' altresì rilasciato un numero massimo di 20 permessi di soggiorno temporanei per motivi di lavoro a lavoratori migranti impiegati come assistenti di persone con problemi di disabilità e/o invalidità.

Art. 4

Il numero massimo di permessi di soggiorno speciali per i membri dell'equipaggio di natanti

sammarinesi, di cui all'art. 10, comma 2, lettera c) della Legge 18 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, è di 10.

Art. 5

Il numero massimo di permessi di soggiorno speciali per infermieri in servizio presso l'Ospedale di Stato, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d) della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, è di 45.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 novembre 2011/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gabriele Gatti – Matteo Fiorini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta